

**Bundesgericht**

**Tribunal fédéral**

**Tribunale federale**

**Tribunal federal**



CH-1000 Losanna 14

Incarto n. 211.1/28\_2021

Losanna, 14 ottobre 2021

## **Comunicato stampa del Tribunale federale**

**Sentenza del 15 settembre 2021 ([9C 132/2021](#))**

### **Indennità di perdita di guadagno in relazione al coronavirus: respinto il ricorso di una dottoressa indipendente**

***Le disposizioni sull'indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti, che erano in vigore da metà marzo a metà settembre 2020, sono esaustive. Un completamento da parte di un giudice non entra in considerazione. Il Tribunale federale respinge il ricorso di una dottoressa indipendente, la cui richiesta d'indennità di perdita di guadagno in relazione al coronavirus è stata respinta.***

Una dottoressa che esercita in modo indipendente si era annunciata alla cassa di compensazione competente a metà aprile 2020 per ottenere l'indennità di perdita di guadagno in relazione ai provvedimenti per combattere il coronavirus. Essa ha fatto valere una diminuzione del fatturato nel periodo dal 17 marzo al 27 aprile 2020, quando l'attività medica era limitata agli interventi urgenti. La cassa di compensazione le ha negato il pagamento dell'indennità perché non adempiva le condizioni richieste. Il ricorso della dottoressa al Tribunale amministrativo del Canton Berna non ha avuto successo.

Il Tribunale federale respinge il ricorso dell'interessata. Conformemente all'articolo 2 capoversi 3 e 3<sup>bis</sup> dell'ordinanza del Consiglio federale "Covid 19 perdita di guadagno", nella versione in vigore dal 17 marzo al 16 settembre 2020, i lavoratori indipendenti avevano diritto all'indennità di reddito coronavirus come persone direttamente colpite, se

avevano dovuto interrompere la loro attività lucrativa a causa della chiusura imposta di imprese o del divieto di manifestazioni. Anche i lavoratori indipendenti, che non rientravano in questa disposizione, avevano diritto indirettamente all'indennità di perdita di guadagno in relazione al coronavirus nel senso dei casi di rigore previsti dall'ordinanza; il presupposto era che avessero subito una perdita di guadagno e che il loro reddito da attività lucrativa soggetto a contributi AVS fosse compreso tra 10'000 e 90'000 franchi nel 2019. Nel caso specifico, è indiscusso che la dottoressa in questione ha potuto in linea di principio continuare la sua attività dal 17 marzo 2020 e che nel 2019 ha percepito un reddito di oltre 90'000 franchi; la stessa non soddisfa quindi i requisiti per l'indennità di perdita di guadagno. Contrariamente alla sua opinione, l'ordinanza del Consiglio federale non presenta lacune. Un'interpretazione delle disposizioni in questione indica piuttosto che il Consiglio federale, come legislatore in materia di ordinanze, ha deliberatamente voluto distinguere tra due sole categorie di lavoratori indipendenti e, con il diritto diretto e indiretto all'indennità di perdita di guadagno, ha emanato una regolamentazione esaustiva. Il Consiglio federale ha rifiutato una copertura globale di tutte le indennità richieste per mezzo di contributi a fondo perso. Di conseguenza, non c'è spazio per il giudice di colmare le lacune. Per quanto attiene al caso in rassegna, l'ordinanza in questione non viola né il principio della parità di trattamento né il divieto dell'arbitrio. In particolare, per quanto riguarda il limite massimo di reddito di 90'000 franchi per le persone indirettamente colpite, tali soglie non sono insolite nel diritto delle assicurazioni sociali; il limite tracciato è adatto nel contesto generale per definire un caso di rigore. Infine, non c'è violazione della libertà economica.

**Contatto:** Peter Josi, Incaricato per i media  
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00  
E-mail: [presse@bger.ch](mailto:presse@bger.ch)

**Osservazione:** Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 14 ottobre 2021 sul sito [www.tribunale-federale.ch](http://www.tribunale-federale.ch): *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo [9C\\_132/2021](#).*